



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
PROVINCIA DI LECCE



CONVENZIONE

per la disciplina dei rapporti tra il Comune di Sogliano Cavour e l'Associazione di volontariato
_____ per lo svolgimento del

"Servizio di Trasporto in favore di persone in situazione di fragilità"

L'anno **2017** e questo giorno _____ del mese di _____ in Sogliano Cavour, presso la sede del Comune in Piazza Diaz 19

TRA

il **Comune di Sogliano Cavour**, rappresentato dalla Sig.ra **Rosanna VIVA**, nata a Sogliano Cavour il 08/07/1953 e residente in Cutrofiano, nella sua qualità di Responsabile del Settore AFFARI GENERALI del Comune predetto, avente C.F. 80009930753, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, ex art.107 comma 3 lettera c) del D. Lgs. 267/2000, giusto Decreto Sindacale n. 04 del 10/06/2016,

E

l'Associazione di volontariato _____, con sede legale in _____, Via/Piazza _____ n. __, Codice Fiscale _____ **Partita IVA** _____, nella persona del legale Rappresentante Sig. _____, nato/a a _____ e residente in _____ codice fiscale _____, a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di C.C. n. 06 del 15/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il "Regolamento per il servizio di trasporto sociale in favore di persone in situazione di fragilità";
- con deliberazione di G.C. n 52 del 10/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il disciplinare per la gestione del servizio in oggetto, che si intende allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale, ancorché non materialmente accluso;
- all'uopo, in data _____ veniva pubblicato Avviso pubblico per manifestazione di interesse per il servizio di cui trattasi;
- con determinazione n. ___ del _____ veniva approvata la graduatoria, dalla quale risulta che l'Associazione sopra menzionata ha ottenuto il punteggio più alto;
- l'Associazione in parola, operante in prevalenza nel settore sociale, è regolarmente iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato al n° _____ secondo la normativa vigente e non vi sono in corso procedure di revoca della suddetta registrazione;
- con determinazione n. _____ del _____ R.G. si stabiliva di affidare il "Servizio di Trasporto in favore di persone in situazione di fragilità" alla prefata Associazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune e l'Associazione di volontariato _____ per l'attuazione del Servizio di Trasporto Sociale in favore di persone in situazione di fragilità: anziani, minori e adulti indigenti, residenti nel Comune di Sogliano Cavour, impossibilitati ad accedere ad altri tipi di trasporto.
2. Il servizio oggetto della presente convenzione consiste nella gestione e nello svolgimento di trasporto sociale, individuale o collettivo, in favore delle suddette categorie e si configura come azione facente parte di un progetto che concorre a ridurre l'isolamento e l'esclusione della vita sociale.

ART. 2 PERIODO

1. Le prestazioni relative al Servizio di Trasporto di cui all'Art. 1 si concretizzano nel periodo dal al

ART. 3 PRESTAZIONI

1. L'Organizzazione di volontariato si impegna a fornire le prestazioni che risultano dal Disciplinare allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente accluso, di cui l'Organizzazione dichiara di aver preso piena visione e conoscenza integrale.
2. Il Servizio di Trasporto consiste nell'accompagnamento, individuale o collettivo, di andata e/o ritorno in favore:
 - a) di soggetti minori;
 - b) di soggetti anziani;
 - c) di soggetti adulti indigenti.

ART. 4 DESTINATARI

1. Il Servizio di Trasporto Sociale si rivolge in favore di persone in situazione di fragilità: anziani, minori e adulti indigenti, residenti nel Comune di Sogliano Cavour, impossibilitati ad accedere ad altri tipi di trasporto.

ART. 5 MODALITA'

1. L'Organizzazione di volontariato deve organizzare e gestire il servizio secondo lo schema e le modalità indicate nella tabella seguente:

Modalità		Tipologia automezzo
Il servizio deve essere garantito dal lunedì al venerdì	Solo se offerto, il servizio deve altresì essere garantito anche di sabato / giorni festivi	Automezzi forniti dall'Organizzazione.

- 2 L'Organizzazione di volontariato deve garantire l'organizzazione del Servizio per soddisfare le richieste di trasporto autorizzate dal Servizio Sociale Comunale. A tal fine deve assicurare la disponibilità telefonica e telematica, presso la propria sede o a mezzo di telefono cellulare, di un operatore reperibile dalle ore 7.00 alle ore 18.00 di ogni giorno lavorativo.
- 3 Tutte le spese per l'utilizzo dei mezzi di proprietà dell'Organizzazione di volontariato, messi a disposizione per lo svolgimento del Servizio sono a carico della stessa.
- 4 Il Comune si riserva la facoltà di apportare e/o richiedere modifiche alla programmazione delle iniziative, a seconda delle mutate esigenze del target di riferimento, previa accordi con la stessa Organizzazione di volontariato.

ART. 6 AMMISSIONE E DIMISSIONE

- 1 Il cittadino che necessita del Trasporto Sociale deve presentare domanda redatta su apposito modulo all'Ufficio Servizi Sociali/Segretariato Sociale PUA. L'attivazione del servizio, previa verifica della sussistenza dei requisiti per poter aver accesso alla presentazione ai sensi della normativa vigente e del regolamento, deve essere autorizzata dal Responsabile di Settore.
- 2 Accertata la titolarità del richiedente, l'Amministrazione Comunale ne dà comunicazione all'Associazione di volontariato che provvede ad assegnare il Servizio, tenendo conto dell'ubicazione del luogo in cui il beneficiario del servizio richiede di essere trasportato, della disponibilità di mezzi dell'Organizzazione di volontariato e della composizione degli eventuali gruppi collettivi al fine di una razionalizzazione organizzativa e dei relativi costi.
- 3 L'Organizzazione di volontariato garantisce la gestione del Trasporto Sociale e si impegna affinché le attività siano rese con continuità, per il periodo stabilito, dando comunicazione al Comune circa le eventuali difficoltà che dovessero verificarsi nello svolgimento delle attività, nonché ad effettuare le eventuali sostituzioni del personale.

ART. 7 IL RESPONSABILE

- 1 L'Organizzazione di volontariato ha la responsabilità di programmare, organizzare i Trasporti Sociali di cui al presente disciplinare ed individua un Responsabile per i necessari compiti di collegamento e collaborazione con il Comune, nonché per garantire il regolare funzionamento del servizio e la qualità del medesimo.

ART. 8 PERSONALE

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'Organizzazione di volontariato trasmette l'elenco nominativo del personale impiegato specificato per qualifiche, mansioni e degli operatori volontari, comprensivo dell'orario minimo settimanale di ciascun operatore.
2. Gli operatori svolgono l'attività di trasporto nonché di accompagnamento come previsto nel Disciplinare.
3. Il Responsabile coordinatore curerà tutti gli adempimenti necessari per garantire il regolare funzionamento del servizio così come previsto dal Disciplinare.
4. L'Organizzazione di volontariato si impegna a garantire la continuità delle prestazioni onde assicurare la piena attuazione del Servizio.
5. L'Organizzazione di volontariato garantisce la sostituzione del personale dovuta ad assenza per malattia, o altro, senza alcun altro onere a carico del Comune.

6. Ogni variazione è tempestivamente comunicata al Comune, che si riserva la facoltà di verificare il rispetto di quanto indicato negli articoli della presente convenzione.
7. Gli operatori assolvono con impegno e diligenza la loro mansione, favorendo a tutti i livelli un clima di reale e responsabile collaborazione, con riferimento agli scopi che l'Organizzazione di volontariato persegue.
8. L'Organizzazione di volontariato risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata dai volontari assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute. La presenza di volontari deve quindi essere completamente gratuita e professionalmente qualificata. Le loro prestazioni non concorrono alla determinazione del costo del servizio.
9. Il Responsabile del Settore AA.GG e Servizi al cittadino comunica al Responsabile dell'Organizzazione di volontariato osservazioni e richiami di particolare rilievo che ritenga di dover fare nei riguardi degli operatori o qualsivoglia problema dovesse insorgere durante lo svolgimento dei servizi.

ART. 9 COMPENSO

1. Il Comune, sulla base dei rendiconti presentati, corrisponde all'Organizzazione di volontariato un rimborso spese sostenute ai sensi dell'art. 3 del Disciplinare.
2. L'Organizzazione di volontariato presenta la rendicontazione relativa alle spese sostenute per la realizzazione del Servizio, previste e riconosciute nel Disciplinare.
3. Tale rendicontazione, presentata dall'Organizzazione di volontariato, deve contenere l'indicazione analitica dei servizi svolti nell'ambito della presente convenzione.
4. Il consuntivo finale degli oneri (rendicontazione) deve rispettare le singole voci di spesa sostenute e contemplate nel Disciplinare, salvo modifiche espressamente autorizzate dal Responsabile di Settore AA.GG e Servizi al cittadino.
5. L'Organizzazione di volontariato, con la stipula della Convenzione, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi.
6. Il Comune, verificata l'esattezza e la validità della documentazione, procederà alla liquidazione del rimborso spese.
7. Il pagamento dell'importo è effettuato entro 60 giorni dalla ricezione della prefata documentazione, previa verifica di regolarità.

ART. 10 VARIAZIONI

1. Ogni eventuale modifica del Servizio deve essere stabilita di concerto con Responsabile di Settore AA.GG e Servizi al cittadino. Il consuntivo finale degli oneri (rendicontazione) dovrà rispettare le singole voci di spesa salvo modifiche autorizzate dal citato Responsabile.
2. Ogni eventuale variazione alla presente convenzione, che intervenga successivamente alla stipula, ivi comprese modifiche richieste a seguito di mutamenti intercorsi nella situazione dei servizi e dei partecipanti, deve essere stabilita, di concerto, con il Responsabile di Settore AA.GG e Servizi al cittadino.

ART. 11
RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

1. Il servizio è organizzato dall'Organizzazione di volontariato che, per la realizzazione delle attività, garantisce:
 - a) l'utilizzo di almeno un mezzo idoneo (auto, mezzo attrezzato) in relazione alle esigenze del passeggero, del tragitto da percorrere, della opportunità di organizzare trasporti individuali e/o collettivi;
 - b) che i soggetti preposti alla guida dei veicoli siano titolati a farlo ed in regola con le normative vigenti;
 - c) l'utilizzo di volontari in possesso delle necessarie cognizioni tecniche, pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali, nonché della copertura assicurativa necessarie allo svolgimento del servizio;
 - d) il rispetto della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs n. 196/2003;
 - e) che i volontari assolvano con impegno e diligenza la loro mansione, favorendo a tutti i livelli un clima di reale e responsabile collaborazione, il rispetto della dignità ed individualità delle persone, in armonia e coerenza con il contesto e le finalità del servizio, nonché con gli scopi che l'Organizzazione di volontariato persegue;
 - f) la continuità della prestazione onde assicurare la piena attuazione del Servizio;
 - g) che il personale sia dotato di cartellino di riconoscimento con fotografia;
 - h) la documentazione degli interventi compilando le schede di presenza controfirmate dagli utenti;
 - i) la rendicontazione mensile dei trasporti effettuati.
2. Il Comune si riserva la facoltà di apportare/richiedere modifiche alla programmazione delle iniziative, a seconda delle mutate esigenze del target di riferimento, previi accordi con la stessa Organizzazione di volontariato.
3. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato, l'Organizzazione di volontariato trasmette l'elenco nominativo del personale impiegato specificato per qualifiche, mansioni e comprensivo dell'orario minimo settimanale di ciascun operatore.

ART. 12
OBBLIGHI DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

1. L'Organizzazione di volontariato si impegna a:
 - a) Collaborare alle attività di monitoraggio e valutazione in itinere e svolgere le attività nel rispetto della normativa vigente;
 - b) non richiedere alcun compenso agli utenti;
 - c) garantire l'adempimento di tutte le clausole riportate nel disciplinare e nella presente convenzione;
 - d) rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza previste dalla vigente normativa, per l'eventuale personale dipendente impiegato.
2. Tutti i soggetti facenti parte dell'Organizzazione di volontariato nelle attività previste dalla presente convenzione sono tenuti ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona fisica e giuridica, salvo specifica autorizzazione del Comune, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni, documenti di cui siano venuti a conoscenza o che siano resi noti in ragione della presente convenzione.
3. L'Organizzazione di volontariato si impegna a non accettare sul territorio del Comune incarichi che siano in contrasto o in concorrenza con gli scopi prefissati dalla convenzione in oggetto.

ART. 13
ATTREZZATURE

1. L'Organizzazione di volontariato risponde in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi, procurati dall'uso di strumenti, attrezzature e materiali inadeguati messi a disposizione.

ART. 14
DURATA

1. La presente convenzione ha la durata di anni uno a decorrere dal fino al, eventualmente rinnovabile.
2. È escluso il rinnovo tacito.

ART. 15
COPERTURA ASSICURATIVA

1. L'Organizzazione di volontariato deve garantire la copertura assicurativa di legge a favore delle persone trasportate, compresa la responsabilità civile di questi ultimi verso terzi, per qualsiasi evento dannoso da essi causato durante lo svolgimento dei servizi;
2. L'Organizzazione di volontariato esonera espressamente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose conseguenti all'attività oggetto della presente convenzione.

ART. 16
VERIFICHE E CONTROLLI

1. Il Comune si riserva la facoltà di verificare le effettive presenze e le attività in svolgimento, sotto il profilo della qualità, della metodologia, nonché della rispondenza delle citate attività agli obiettivi previsti nel Progetto. A tale proposito l'Organizzazione di volontariato è tenuta a consentire al personale del Comune il libero accesso alla documentazione e agli spazi utilizzati, per lo svolgimento di attività di controllo e di verifiche.

ART. 17
DOMICILIO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

1. L'Organizzazione di volontariato elegge domicilio in _____ e ad esso il Comune indirizza avvisi, comunicazioni e richieste inerenti il rapporto con lo stesso.
2. Il Comune elegge domicilio presso la propria sede Municipale, sita in Piazza Diaz 19.

ART. 18
ADEMPIMENTI DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

1. L'Organizzazione di volontariato garantisce, dall'inizio dell'attività, un recapito telefonico costantemente attivo, presso il quale sia reperibile un responsabile a cui fare riferimento in caso di urgenza;

2. L'Organizzazione di volontariato si impegna a tenere a disposizione e ad aggiornare la seguente documentazione:
 - a) il registro giornaliero degli utenti trasportati, indicando il cognome, il nome, la data di nascita, Codice fiscale, ed ogni attività svolta;
 - b) il registro delle presenze del personale addetto al trasporto, con indicazione delle mansioni;
 - c) le polizze assicurative.
3. Il Responsabile dell'Organizzazione di volontariato, nominato dalla stessa, è tenuto a partecipare periodicamente alle riunioni indette dal Comune.
4. Il rappresentante legale deve presentare al Comune, annualmente, una relazione finale sull'attività svolta e sugli obiettivi raggiunti, accompagnata da un prospetto riepilogativo delle spese sostenute, nonché da eventuali suggerimenti migliorativi del servizio.
5. In assenza di motivate giustificazioni per eventuali ritardi nella consegna del rendiconto annuale e della relativa documentazione allegata, il Comune potrà procedere alla risoluzione della presente convenzione.
6. La documentazione relativa agli utenti che hanno usufruito del trasporto sociale è assoggettata alla vigente normativa a tutela della privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196).

ART. 19 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il personale dell'Organizzazione di volontariato, operante a qualunque titolo, non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente e risponde dell'operato esclusivamente al Responsabile dell'Organizzazione di volontariato.
2. L'Organizzazione di volontariato è tenuta a collaborare all'occorrenza con le altre Agenzie di volontariato, coinvolte e ad impegnarsi nel concretizzare le linee programmatiche del Comune, rapportandosi costantemente al Responsabile del Settore AA.GG. e Servizi al cittadino di questo Comune.
3. Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.
4. L'Organizzazione di volontariato si impegna a coadiuvare il personale comunale nella somministrazione, agli utenti, dei questionari sulla qualità del servizio, opportunamente predisposti.

ART. 20 INADEMPIENZE

1. Il Comune ha ampia facoltà di verifica e di controllo sulle attività, formulando eventuali rilievi al Responsabile individuato dall'Organizzazione di volontariato, il quale adotta tempestivamente idonee misure correttive.
2. Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze sono comunicate dal Comune per iscritto, con raccomandata A/R (ovvero entro PEC), entro 15 giorni dalla verifica, fissando un termine entro il quale l'Organizzazione di volontariato adotta i necessari provvedimenti. Trascorso tale termine, permanendo invariata la situazione contestata, il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione, dandone comunicazione all'Organizzazione di volontariato.
3. La presente convenzione si intende automaticamente revocata, da parte del Comune, nel caso in cui sopraggiungano inadempienze o qualora si verificano eventi che impediscano il corretto funzionamento del Servizio.
4. Il Comune si riserva la facoltà di escludere l'Organizzazione di volontariato, eventualmente inadempiente, da ulteriori incarichi.

ART. 21
CONTROVERSIE

1. È esclusa la clausola arbitrale.
2. In caso di controversie in merito all'applicazione della presente convenzione, è competente a giudicare il Foro di Lecce.

ART. 22
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Entrambe le parti si impegnano a trattare i dati contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ART. 23
RINVIO A NORME VIGENTI

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile e delle Leggi in materia, nonché ai Regolamenti Comunali.

La presente scrittura privata è redatta in n. 02 (due) originali e si compone di n. 23 articoli.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per il Comune di Sogliano Cavour
Il Resp. AA.GG. e Servizi al cittadino
Sig.ra Rosanna VIVA

Per l'Associazione di volontariato
Il Presidente
Sig.....

Sogliano Cavour, li _____